

interpretazione benevola, la quale io mi auguro possa essere accettata e seguita nel risolvere il ricorso pendente innanzi al Ministero delle finanze.

Quanto alla tassa sulle riassicurazioni, debbo ricordare come l'articolo secondo del testo unico 26 gennaio 1896, per la legge relativa alle tasse di assicurazione e sui contratti vitalizi, prescrive che i contratti di riassicurazione non sono soggetti a nuove tasse se il contratto di assicurazione primitivo sia stato regolarmente registrato nel regno.

Mi pare a lunque che la seconda questione, sulla quale l'onorevole Pantano ha richiamato l'attenzione del Governo, in sostanza non esista; poichè una volta che fosse deciso sulla esenzione o non delle speciali assicurazioni di cui si è parlato sarebbe evidente che ogni questione viene a cessare per la riassicurazione.

Ma la disputa può esistere e continuare sul primo punto; e per questo io prego l'onorevole Pantano di credere che la questione è esaminata con ogni cura e con la massima benevolenza, e quindi è opportuno attendere che il ministro la decida, previo eventualmente il parere dell'Avvocatura erariale e, occorrendo, quello del Consiglio di Stato.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Di Scalea.

Di Scalea. Sarò brevissimo dappoichè l'onorevole sotto-segretario ci ha quasi indicato la via da seguire, cioè, quella di attendere che il ministro prenda le sue risoluzioni sul ricorso presentatogli.

Se non ho male inteso, questo è il desiderio dell'onorevole sotto-segretario, ed al desiderio suo io potrei consentire qualora egli non avesse fatto precedere codesto suo desiderio da alcune osservazioni in merito.

La prima è questa, che egli ha distinto il concetto informatore dell'interrogazione mia da quella dell'onorevole mio amico Pantano.

Ora noi siamo assolutamente dello stesso pensiero. Sebbene io mi sia lasciato fuorviare dalla forma errata del ricorso dell'Associazione mutua, intendo pur io che sia interpretato nella maniera più benevola l'ultimo comma dell'articolo 17 della legge del marzo 1898, perchè questa legge indica chiaramente come i sindacati siano esenti da gravezze fiscali ed

abbiano quei privilegi che la legge concede alla Cassa nazionale di soccorso.

Ora appunto noi domandiamo che questa Associazione di mutua assicurazione, la quale non è un vero sindacato ma una forma larvata di esso, abbia gli stessi privilegi. Perchè non è un sindacato? Il ministro saprà meglio di me che se disgraziatamente un difetto nel nostro paese è la mancanza di capitali, ora per formare un sindacato, giusta appunto le disposizioni non solo legislative ma dell'articolo 30 del regolamento per la legge sugli infortuni, al comma 5, gli esercenti dell'industria mineraria in Sicilia avrebbero avuto bisogno di tali capitali che mancavano e che avrebbero dovuto distrarre dall'industria, la quale è in continuo incremento relativamente ai sistemi di produzione.

Per ovviare a tale inconveniente, gli esercenti siciliani si sono costituiti in una specie di Consorzio e si riassicurano; così non avranno bisogno di tenere giacente un capitale indispensabile all'esercizio della loro industria. Ed il Governo vorrà ostacolare anche lontanamente questa finalità, la quale è assolutamente sociale? Non credo che ciò sia nell'intenzione o nell'interesse del Governo, perchè un progresso dell'industria e dell'economia nazionale è un elemento di benessere per il paese, e quindi l'incoraggiarlo deve essere un vero dovere pel Governo che vuol reggere illuminatamente una nazione ricca e feconda.

Dunque io domando che il ministro voglia esaminare con occhio assolutamente benevolo questa questione, affinchè la Cassa di mutua assicurazione non possa soggiacere alle richieste spesso esagerate di Casse che eserciterebbero un monopolio nocivo ed inconcludente; tanto più che la nostra legge sugli infortuni non risponde neppure a quel principio del triplice contributo che è consacrato nelle legislazioni straniere, e tace assolutamente intorno ai limiti di tariffa che dovrebbero frenare le pretese della Cassa assicuratrice.

Fate, signor ministro, che almeno si risolva la questione, col minor danno possibile, per i capitali che debbono essere impiegati nelle industrie ed esaminate l'ultimo comma dell'articolo 17 della legge 27 marzo 1898 con criterio di benevolenza, in modo da concorrere all'incremento dell'industria, e da far sì che la legge sugli infortuni non diventi sorgente, forse, di speculazione ingorda a danno